

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **298/1984** (ECLI:IT:COST:1984:298)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **07/12/1983**; Decisione del **20/12/1984**

Deposito del **28/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **9729**

Atti decisi:

N. 298

## SENTENZA 20 DICEMBRE 1984

*Deposito in cancelleria: 28 dicembre 1984.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 13 bis del 16 gennaio 1985.*

Pres. e Rel. ELIA

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -  
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO  
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO  
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -  
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1982 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Medini Alberto iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

*Ritenuto in fatto:*

1. - Il Pretore di Bologna, nel corso del procedimento penale a carico di Medini Fulvio Alberto, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Il giudice a quo lamenta che la norma impugnata sancisca l'obbligo del rispetto del segreto di ufficio in relazione a tutti gli atti concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre l'art. 44 dello stesso decreto prevede la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi. Ne segue che, ove tale partecipazione si espliciti in una delibera di congruità dell'imponibile accertato dagli uffici distrettuali delle imposte dirette in aumento di quello dichiarato dai contribuenti, questa delibera è soggetta alla consueta pubblicità prevista per le deliberazioni comunali. Secondo il Pretore, dunque, il segretario comunale, responsabile della pubblicazione, si troverebbe nella alternativa di violare o l'art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio) o l'art. 328 cod. pen. (omissione di atti di ufficio).

Ne deriverebbe il contrasto con la norma costituzionale invocata, poiché il principio di legalità verrebbe vulnerato dai dubbi e dalle perplessità che la disposizione impugnata ingenera circa l'effettiva portata e l'applicabilità delle previsioni penali ad essa collegate.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

L'assenza di parti costituite consente la trattazione della causa in camera di consiglio.

*Considerato in diritto:*

Nei termini in cui è posta la questione non è fondata. In realtà l'antinomia che, secondo l'ordinanza del Pretore di Bologna, vizierebbe la normativa vigente in tema di segreto di ufficio deve ritenersi esclusa dal primo comma dell'art. 68 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ora nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 30 settembre 1975, n. 483). In questa disposizione sono infatti previste regole ed eccezioni, che valgono a prevenire la prospettata violazione del principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) relativamente alla osservanza dei precetti contenuti negli artt. 326 e 328 del codice penale.

Ovviamente, spetta al legislatore provvedere ad eliminare inconvenienti e disarmonie che possano in concreto derivare dalla disciplina vigente in tema di partecipazione dei Comuni all'accertamento delle imposte sul reddito.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, promossa dalla ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*